

INPS



DETERMINAZIONE N. **94** DEL **10 SET. 2015**
INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 10 SET. 2015

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2015

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo;

Vista la delibera n. 2 del 3 febbraio 2015 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2015;

Vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n.6 del 28 aprile 2015 con la quale è stata approvata la prima nota di variazione al bilancio;

Visto l'art 5 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha previsto che con D.P.C.M., da emanare entro il 31 maggio 2012, siano riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali e che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del citato decreto, è abrogato, tra l'altro, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 novembre 2014 con il quale è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione;

Visto l'art.11, comma 1, del citato D.P.C.M. n.159 del 2013 in virtù del quale i soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica, entro i successivi quattro giorni lavorativi, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU;

Visto il decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Considerato che i CAF già da tempo collaborano con l'INPS nella raccolta e trasmissione delle dichiarazioni degli indicatori della situazione economica;

Visto il predetto articolo 11 che riconosce all'INPS la possibilità di stipulare, per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, con i centri di assistenza fiscale, apposite convenzioni ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito dalla Legge 135/2012, l'INPS deve provvedere, tra l'altro, "ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011";

Considerato che, nell'attuale contesto in cui l'Istituto si trova ad operare, caratterizzato dalla riduzione delle proprie risorse umane, dall'acquisizione di nuove funzioni e dalla delicata congiuntura economico-sociale che investe il

Paese, la collaborazione di *partners* collaudati come i CAF appare in grado di sposare le stringenti esigenze di mantenimento degli equilibri di bilancio con la necessità di garantire agli utenti un'adeguata qualità dei servizi, soprattutto dal punto di vista consulenziale;

Considerato, quindi, che l'affidamento di dette attività ai CAF risulta opportuno ed economicamente conveniente all'esito di un'analisi costi e benefici attesi;

Considerato, altresì, che l'affidamento delle predette attività ai CAF avviene a titolo oneroso in via non esclusiva;

Tenuto conto, altresì, della previsione dell'art. 11, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale dispone che i CAF, per lo svolgimento delle proprie attività, possono avvalersi di "...società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni";

Considerato, inoltre, che le attività svolte dai soggetti di cui al Decreto ministeriale summenzionato sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF, che ne assume la responsabilità e che, comunque, l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, l'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del Sistema Informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del medesimo Decreto;

Considerata l'importante funzione che assume detto Sistema Informativo dell'ISEE in quanto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, può essere interrogato dagli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate per verificare il possesso dei requisiti in capo ai soggetti richiedenti le stesse prestazioni;

Considerato che, in attuazione dell'art. 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato previsto un sistema di controlli attraverso uno scambio di informazioni tra INPS ed Agenzia delle Entrate, che consente di far emergere quei soggetti che, in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate;

Tenuto conto che i CAF si impegnano a trasmettere all'INPS i dati acquisiti entro quattro giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, termine il cui rispetto sarà posto a verifica e controlli tecnici da parte dell'Istituto;

Considerato che in casi particolari, quali il controllo dell'esistenza di altra/e DSU, presentata/e dallo stesso dichiarante e/o attestazioni riportanti l'ISEE,

già calcolato, i CAF potranno accedere all'utilità "lista dichiarazioni" messa a disposizione dall'INPS in presenza di una specifica delega rilasciata dall'interessato;

Tenuto conto che per la conservazione delle copie delle DSU, che avviene per un periodo di due anni dalla data di trasmissione della dichiarazione, i CAF possono, in alternativa alla custodia del cartaceo, creare una copia del modello su documento informatico e conservarlo informaticamente con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data;

Considerato che i CAF sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa che preveda un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;

Atteso che per accertare il corretto adempimento, da parte dei CAF, delle obbligazioni che discendono dall'affidamento del servizio, l'Istituto procederà a verifica a campione di almeno il 3% delle dichiarazioni cui si riferiscono i dati trasmessi da ogni CAF;

Considerato che, nel caso in cui dalle verifiche emerga l'esistenza di casi di inadempimento del CAF, l'INPS applica un sistema di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento;

Considerato altresì che, qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell'INPS, anche diverse dalle verifiche di cui sopra, ovvero da parte di qualunque altra Autorità, l'Istituto potrà procedere al recesso unilaterale;

Considerato che l'INPS si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione per i casi di inadempimento grave;

Considerato che, attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei citati casi in cui l'Istituto ha facoltà di recesso, esso ha, altresì, la facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della convenzione di cui alla presente determinazione;

Atteso che con determinazione del 22 gennaio 2015 n.1, il Commissario Straordinario dell'INPS ha approvato lo schema convenzionale tra INPS e CAF per l'attività di certificazione ISEE relativa all'anno 2015;

Considerato che l'articolo 24 della predetta convenzione, rubricato "Revisione" dispone che: "entro sei mesi dalla data di approvazione del presente testo di convenzione, quest'ultimo sarà oggetto di apposita revisione, con particolare riferimento alla determinazione ed alle modalità di erogazione dei compensi nonché al parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito al Disciplinare tecnico INPS sulle misure di sicurezza per l'accesso al sistema informativo dell'ISEE";

Tenuto conto delle sopracitate disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che impongono all'INPS di conseguire risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;

Valutata la necessità di elaborare i compensi tenendo conto della diversa incidenza (distribuzione dei minuti) delle singole attività in cui si articola il nuovo servizio, della individuazione di una sola tipologia di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché della composizione del nucleo familiare;

Considerato che per l'esecuzione delle attività in argomento, in ossequio al disposto dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INPS corrisponderà ai CAF gli importi, riportati nella tabella che segue, diversificati in tre fasce, individuate in base alla consistenza del nucleo familiare, ed in ragione della individuazione di una sola tipologia di DSU:

Attestazione ISEE in base alla composizione del nucleo familiare		Costo del servizio
PRIMA FASCIA	da 1 a 2 soggetti	€ 10,06
SECONDA FASCIA	da 3 a 5 soggetti	€ 13,58
TERZA FASCIA	oltre 5 soggetti	€ 16,60

Considerata la necessità di valorizzare lo sforzo sostenuto dai CAF per l'avviamento della nuova e più complessa attività per il solo anno 2015 e che, pertanto, è stato previsto di corrispondere ai CAF, per ciascuna DSU pervenuta nel medesimo anno, una ulteriore somma "una tantum" come da tabella di seguito indicata:

Attestazione ISEE in base alla composizione del nucleo familiare		Somma Aggiuntiva
PRIMA FASCIA	da 1 a 2 soggetti	€ 1,50
SECONDA FASCIA	da 3 a 5 soggetti	€ 1,50
TERZA FASCIA	oltre 5 soggetti	€ 1,50

Atteso che, l'attività svolta dai CAF sarà remunerata anche ai fini della corresponsione della somma "una tantum", esclusivamente nei limiti dello stanziamento annuo sullo specifico capitolo del bilancio di previsione INPS;

Considerato che, ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l'Istituto procederà a periodico monitoraggio;

Considerato che l'Istituto, al raggiungimento dei limiti di spesa annua dinanzi citati, comunica al CAF la non remunerabilità dell'attività che verrà svolta dopo il loro superamento, fermo restando l'obbligo in capo ai CAF di garantire il servizio affidato in relazione a tutte le richieste comunque pervenute;

Atteso che lo schema di convenzione approvato con determinazione commissariale n.1 del 22 gennaio 2015 ha previsto una validità annuale e che le convenzioni sottoscritte dai CAF hanno validità fino al 31 dicembre 2015;

Preso atto che lo schema di convenzione di cui alla presente determinazione, la cui durata è fino al 31 dicembre 2015, sostituisce il testo di convenzione di cui alla determinazione commissariale n.1 del 22 gennaio 2015;

Atteso che i rapporti negoziali tra l'Istituto e i CAF che hanno sottoscritto il testo di convenzione precedentemente vigente e che aderiranno al presente schema di convenzione si realizzano senza soluzione di continuità;

Considerato che il costo per il 2015 è quantificato in euro 76.000.000,00 (settantaseimilioni/00) IVA inclusa;

Considerato che, per l'anno 2015, detti oneri graveranno sul capitolo di spesa n.3U1210024 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

Vista la nota del 15 marzo 2012, n. 0025848, con la quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha comunicato all'Istituto, tra l'altro, l'esclusione dall'applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari delle convenzioni che l'Istituto medesimo, per l'espletamento di proprie funzioni istituzionali astrattamente riconducibili alla sfera previdenziale, stipula con i Centri di assistenza fiscale;

Rilevata la necessità di apportare ulteriori modifiche in ragione di particolari esigenze anche di natura informatica emerse nella prima fase di applicazione del D.P.C.M.;

Visto il D.M. 3 aprile 2013, n.55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con

cui è stato previsto per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;

Preso atto dei vantaggi riscontrati a seguito del decentramento a livello provinciale delle attività di convenzionamento dell'Istituto con i CAF;

Visto che le Parti per l'attuazione delle attività previste in convenzione si atterranno alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;


Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione tra l'INPS e i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2015, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
2. di autorizzare i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali a sottoscrivere, in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto, singole convenzioni aderenti allo schema di cui al punto n. 1;
3. di approvare gli oneri derivanti dalla presente convenzione per l'anno 2015, quantificati, in euro 76.000.000,00 (settantaseimilioni/00) IVA inclusa, che trovano copertura nel capitolo di spesa del Bilancio di Previsione n. 3U1210024 di competenza della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito;
4. di dare mandato al Direttore generale di adottare le più opportune forme di pubblicità della presente convenzione.

La presente determinazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale



IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri



CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED IL
CAF PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE
ISEE PER L'ANNO 2015

L'anno il giorno, del mese di, in, con la presente
scrittura redatta in copie, da valere ad ogni effetto

LE SOTTOSCRITTE PARTI

il nato a () il, domiciliato per la carica in, il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....),
il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione
sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica
ove sopra,

giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il comparente
dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera "A";

(in appresso anche più brevemente "CAF" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTI

- l'art 5 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con D.P.C.M., da emanare entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali e che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del citato decreto, è abrogato, tra l'altro, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 novembre 2014 con il quale è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- l'art.11, comma 1, del citato DPCM n.159 del 2013 in virtù del quale i soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica, entro i successivi quattro giorni lavorativi, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU;
- il predetto articolo 11 che riconosce all'INPS la possibilità di stipulare, per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, con i centri di assistenza fiscale, apposite convenzioni ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito dalla Legge 135/2012, ai sensi del quale è previsto che l'INPS provveda, tra l'altro, *"ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011"*;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/01/2015 con la quale il Capo di Gabinetto ha sottolineato la necessità e l'urgenza di definire i rapporti convenzionali con i CAF, rappresentando, altresì, che l'Istituto può provvedere, nella propria autonomia, alla diversa formulazione dei corrispettivi da erogare ai CAF fermo restando il rispetto del principio della necessaria razionalizzazione della spesa in funzione della sua riduzione che è prevista "in misura non inferiore al 20% dei costi sostenuti nel 2011";
- il decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015 con il quale è stato approvato ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- il DM 3 aprile 2013, n.55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui è stato introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

PRESO ATTO CHE

- la Consulta dei CAF, anche sulla base della documentazione prodotta alla Direzione Generale dell'INPS in data 21 luglio 2015 prot. 203/2015, dichiara di sostenere per ogni DSU un costo unitario medio di 23,81 euro;
- ciò nonostante, alla luce dell'importanza dello strumento dell'ISEE e con il senso di responsabilità già dimostrato nella fase di avvio ad inizio anno, il CAF garantirà lo svolgimento del servizio per la durata della convenzione pur evidenziando la inadeguatezza dei compensi di cui al successivo articolo 19 se comparati con il costo sopra riportato;

CONSIDERATO CHE

- con determinazione del 22 gennaio 2015 n.1, il Commissario Straordinario dell'INPS ha approvato lo schema convenzionale tra INPS e CAF per l'attività di certificazione ISEE relativa all'anno 2015;
- l'articolo 24 della predetta convenzione, rubricato *Revisione* ha disposto che *Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente testo di convenzione, quest'ultimo sarà oggetto di apposita revisione, con particolare riferimento alla determinazione ed alle modalità di erogazione dei compensi nonché al parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito al Disciplinare tecnico Inps sulle misure di sicurezza per l'accesso al sistema informativo dell'ISEE;*

Tutto quanto premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati CAF, il servizio per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 2

Contenuto del servizio

1. L'INPS concorda con i CAF le seguenti modalità per lo svolgimento del servizio nei confronti dell'utenza:
 - a) formulazione al dichiarante, o suo delegato, delle domande necessarie per l'individuazione dell'indicatore/degli indicatori da calcolare, in modo da privilegiare la compilazione di una unica DSU (dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU) riportante il calcolo di tutti gli ISEE di suo interesse;

- b) assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, durante la compilazione, anche in via telematica, dei moduli di DSU con l'esame della eventuale documentazione utile ai fini del calcolo degli ISEE.
L'attività di assistenza riguarderà anche la compilazione degli appositi moduli, a seguito della rilevazione, nell'attestazione, di omissioni o difformità nei dati auto-dichiarati ovvero di inesattezze nei dati forniti da INPS ed Agenzia delle Entrate;
- c) ricezione e verifica della completezza delle DSU previste dall'art. 10, comma 4 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e secondo il modello tipo contenuto nel Decreto del 7 novembre 2014 adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito denominato D.M.);
- d) controllo dell'identità del dichiarante, o di suo delegato, e conservazione della copia dei relativi documenti di riconoscimento;
- e) controllo del codice fiscale del singolo dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, tramite l'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL o altri strumenti disponibili), fatte salve le ipotesi in cui la trasmissione della DSU avvenga attraverso la cooperazione applicativa;
- f) acquisizione di specifico mandato sottoscritto da parte del dichiarante per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

1. assistenza nella compilazione della DSU;
2. ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
3. trasmissione della DSU all'INPS;
4. rilascio dell'attestazione riportante l'ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi informativi necessari al calcolo dell'indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate;
5. accesso alla "lista dichiarazioni", messa a disposizione dall'INPS, per controllare l'esistenza di altra/e DSU, presentata dallo stesso dichiarante e/o attestazioni riportanti l'ISEE, già calcolato;
6. accesso alla "lista dichiarazioni" al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori;
7. richiesta all'INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell'attestazione riportante l'ISEE.

Le attività di cui ai punti 4,5,6 e quella relativa all'acquisizione della DSU, saranno fornite anche mediante la cooperazione applicativa.

Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può conferire mandato al CAF solo per lo svolgimento delle attività di cui ai numeri 1,2,3 della presente lettera.

Al predetto mandato dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del mandante, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della presente convenzione, la dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.

- g) acquisizione di specifica delega sottoscritta dal dichiarante in favore di un soggetto terzo, anche estraneo al nucleo familiare, a richiedere al CAF lo svolgimento di una o più delle attività illustrate nei numeri da 1 a 7 della precedente lettera f).

L'attività di assistenza di cui alla lettera f, punto 1 non contempla anche l'effettiva sottoscrizione della DSU da parte del delegato.

Il soggetto terzo potrà sottoscrivere la DSU esclusivamente nei casi e secondo le modalità riportati nella sezione "Dichiarazione resa nell'interesse o in nome e per conto di altri" dei moduli di DSU pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi inesattezze nei dati non auto-dichiarati che lo riguardano, può delegare in favore di un soggetto terzo solo le attività di cui ai numeri 1,2,3 della precedente lettera f).

Alla predetta delega dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del delegante e del terzo, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della presente convenzione, la dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo delegante, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.

h) rilascio al dichiarante o a suo delegato di:

1. ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU, recante l'identificazione del CAF, la firma dell'operatore nonché l'impegno a trasmettere al sistema informativo dell'ISEE dell'INPS, entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, i dati in essa contenuti;

2. attestazione riportante l'ISEE determinato dall'INPS, il contenuto della DSU nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate, in presenza di uno specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, secondo le modalità indicate dall'art. 2, comma 2, del D.M.;

i) trasmissione per via telematica, entro quattro giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, dei dati in essa contenuti, all'apposito sistema informativo dell'ISEE dell'INPS per il calcolo dell'ISEE, fino alle ore 23:59 del quarto giorno, in osservanza della normativa di riferimento e, specificamente, delle regole tecniche e dei protocolli di sicurezza per la trasmissione delle informazioni stabiliti dal disciplinare tecnico approvato con decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015 (di seguito disciplinare tecnico).

I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi, secondo le prescrizioni previste al successivo art. 10 al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. I CAF si impegnano, dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.P.C.M. n.159/2013, a distruggere i dati medesimi adottando le misure tecniche e organizzative nel rispetto delle normativa in materia di protezione dei dati personali, affinché il processo di distruzione escluda trattamenti di dati in violazione delle disposizioni vigenti in materia di "privacy".

Art. 3

Impegni delle parti

L'INPS fornirà specifiche direttive alle proprie Sedi nell'ottica di agevolare un rapporto costruttivo tra i CAF e l'utenza.

Parimenti i CAF forniranno analoghe direttive alle proprie strutture territoriali al fine di agevolare il rapporto con l'utenza.

Art. 4
Procedure di supporto

L'Istituto fornisce ai CAF:

- Il tracciato record per l'invio dei dati alla Banca Dati Nazionale;
- Il programma di controllo dei flussi delle informazioni inviate all'INPS;
- La procedura di acquisizione online delle DSU per gli operatori CAF;
- Le specifiche tecniche per le informazioni gestite attraverso la cooperazione applicativa;
- I modelli relativi ai mandati e alle deleghe da utilizzare per il servizio di cui all'articolo 2. Tali modelli sono disponibili sul sito istituzionale: www.inps.it > Informazioni > Tutte le informazioni > Prestazioni a Sostegno del reddito > L'ISEE > Deleghe Caf;
- Il disciplinare tecnico, reso disponibile sul sito istituzionale: www.inps.it > Informazioni > Tutte le informazioni > Prestazioni a Sostegno del reddito > L'ISEE > Disciplinare tecnico.

Art. 5
Termini per la trasmissione

Il CAF, entro quattro giorni lavorativi dalla presentazione della DSU trasmette i dati acquisiti all'INPS, fino alle ore 23:59 del quarto giorno.

Il rispetto del termine, previsto dalla legge, per la trasmissione dei dati all'INPS, sarà oggetto di verifica e controlli tecnici da parte dell'Istituto.

Art. 6
Accesso alla lista dichiarazioni

Il CAF, prima di trasmettere la DSU all'INPS, potrà accedere all'utilità "lista dichiarazioni" messa a disposizione dallo stesso Istituto anche mediante la cooperazione applicativa.

L'accesso, in osservanza alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii), potrà avvenire solo in presenza del mandato di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) n. 5 e n. 6, rilasciato dal dichiarante oppure della delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) avente ad oggetto le medesime attività di cui alla lettera f), n. 5 e n. 6, rilasciata dal medesimo dichiarante.

Il CAF, tramite l'operatore, si impegna a procedere alla consultazione delle DSU sottoscritte anche presso altri enti esclusivamente allo scopo di controllare l'esistenza di altra/e DSU, riferita/e al soggetto dichiarante e di acquisire gli estremi della DSU, riferita a soggetto estraneo al nucleo familiare, necessari ai fini del calcolo di particolari indicatori. Quanto sopra nel rispetto delle garanzie previste dal disciplinare tecnico.

Il CAF, a fronte di controlli dell'Istituto, si impegna a conservare ed esibire la delega ed il mandato di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le modalità di cui all'art. 11.

Art. 7
Acquisizione e consegna dell'attestazione

Il CAF, ai fini dell'acquisizione dell'attestazione, si impegna ad utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell'Istituto, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal disciplinare tecnico e dalla presente convenzione.

Nell'ipotesi in cui il dichiarante intenda avvalersi della possibilità di richiedere la consegna dell'attestazione tramite posta elettronica certificata, lo stesso deve fornire nell'apposita sezione del modulo "modalità ritiro attestazione ISEE" l'indirizzo della propria casella personale di posta elettronica certificata.

Ove l'attestazione venga consegnata dal CAF al soggetto avente titolo al ritiro, dovrà essere munita di timbro del CAF e firma dell'operatore addetto alla consegna.

Art. 8

Gestione delle DSU anomale

Nel caso di errori materiali commessi dall'operatore oppure rilevati dal dichiarante, dopo il rilascio dell'attestazione, il CAF si impegna ad effettuare, anche con effetto retroattivo, correzioni di DSU, precedentemente trasmesse e ancora in corso di validità, esclusivamente attraverso la specifica funzione di rettifica resa disponibile dal sistema INPS.

In particolari ipotesi, ad esempio omonimia, omocodia, il CAF, prima del rilascio della attestazione da parte dell'INPS, può richiedere, in nome proprio, la cancellazione della DSU dal sistema informativo dell'ISEE.

Successivamente al rilascio dell'attestazione, il CAF, in nome e per conto dell'utente, potrà formulare all'INPS richiesta di mero oscuramento della DSU, la quale non sarà cancellata dal sistema informativo dell'ISEE, ma resa non visibile, fermo restando che l'Istituto procederà ad assoggettare la stessa DSU alle verifiche di cui all'art. 21. La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: mandato al CAF sottoscritto dal dichiarante, copia di un valido documento di identità del dichiarante, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.

La richiesta di oscuramento può essere formulata dal CAF anche su istanza di un soggetto terzo che agisca in nome e per conto del dichiarante. In tal caso, la richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: delega specifica sottoscritta dal dichiarante in favore del terzo a richiedere al CAF di formulare istanza di oscuramento della DSU, copia di un valido documento di identità del dichiarante e del terzo, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.

Il mandato e la delega di cui ai precedenti commi devono avere ad oggetto la sola richiesta di oscuramento e riportare data successiva al rilascio dell'attestazione.

Qualora sia accertato, anche alla luce delle risultanze della Banca dati prestazioni sociali agevolate, che il dichiarante abbia ottenuto una prestazione sociale agevolata, l'Istituto rigetta la richiesta di oscuramento, mentre, nel caso in cui la medesima richiesta sia già stata accolta, revoca il provvedimento di accoglimento. In tale ultima ipotesi, la DSU oscurata è resa nuovamente visibile.

Art. 9

Comunicazioni all'utente

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che, al fine della determinazione dell'ISEE, i dati acquisiti saranno trasmessi al Sistema informativo ISEE dell'INPS in osservanza delle disposizioni normative in materia e della presente convenzione.

In particolare, il CAF si impegna ad informare il soggetto dichiarante, o suo delegato, che la DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo ovvero, nell'ipotesi di ISEE corrente, di due mesi dal momento di presentazione e può essere utilizzata da ciascun componente il nucleo familiare.

Il CAF si impegna, altresì, a informare il dichiarante, o suo delegato, che copia della DSU è disponibile, per eventuali controlli, presso il proprio ufficio; le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi al sistema informativo dell'ISEE presso l'INPS e, sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo.

I CAF, a seguito di apposita comunicazione da parte dell'INPS, provvedono a dare notizia al dichiarante, o suo delegato, di dichiarazioni respinte dallo stesso Istituto, secondo quanto previsto dall'art. 18.

Art. 10

Conservazione della documentazione

Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione firma grafometrica o digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di due anni dalla data di trasmissione della dichiarazione.

In alternativa, allo scopo di evitare l'onere di conservazione del modello cartaceo e della documentazione presentata a supporto da parte del cittadino, il CAF, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia, provvista di data, la consegna per ricevuta al dichiarante - che la sottoscrive in presenza dell'operatore del CAF - oppure al soggetto delegato dal dichiarante.

Il CAF dopo aver inviato telematicamente all'Istituto la DSU, svolge l'attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all'Ente e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal CAF quindi conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantire l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.

La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni). La documentazione è

conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, ossia come file informatico nel formato originale.

Nelle stesse modalità è, altresì, conservata, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, indispensabili ai fini del calcolo dell'ISEE corrente.

Art. 11

Conservazione e gestione dei mandati e delle deleghe e dei documenti di riconoscimento

Per tutti gli accessi alle banche dati dell'Istituto effettuati ai sensi di quanto previsto dalla presente convenzione, il CAF conserverà copia dei mandati e delle deleghe e i documenti di riconoscimento acquisiti nello svolgimento delle relative attività per 2 anni. Per le necessarie verifiche dell'INPS o altra Autorità circa il regolare trattamento dei dati, il CAF si impegna a trasmettere tale documentazione entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta formalizzata da INPS.

Art.12

Avvalimento

Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette all'INPS apposita comunicazione telematica che ne contiene la ragione sociale e il nome del rappresentante legale. Detta comunicazione precede l'inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.

L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF, anche ai fini delle verifiche.

In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.

Art.13

Soggetti autorizzati all'accesso

Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell'incarico svolto, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Gli stessi, individuati dall'Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Istituto e dal CAF stesso.

Art. 14

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E' assicurato, altresì, che - al di fuori dei casi previsti dalla legge - i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., precise e dettagliate istruzioni e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Il CAF rende ai dichiaranti l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii..

In particolare, il CAF, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., vengono acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Attesa la rilevanza dell'interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo comporta la risoluzione *ipso iure* della presente convenzione, salvo il risarcimento del danno.

Art. 15 **Misure di sicurezza**

I soggetti di cui all'articolo 13 utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii..

I soggetti di cui all'art. 13 procedono al trattamento dei dati personali nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. secondo i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite.

Il CAF comunica tempestivamente all'Istituto incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgono l'accesso alla procedura.

Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:

- a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:

- le credenziali di autenticazione:
 - identificano in modo univoco una persona fisica;
 - sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 - sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;

- nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti criteri:
 - scadenza della password (non oltre 90 giorni);
 - blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
 - verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice fiscale);

- la procedura di autenticazione dell'utente è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo SSL (SSL con RSA a 1024 bit).

Il CAF comunica all'Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

Il CAF non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li utilizza per la creazione di autonome banche dati.

Il CAF assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati.

Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:

- *un supervisore locale* quale responsabile del controllo sull'utilizzo della procedura;
- uno o più *amministratori locali* preposti alla gestione operativa delle utenze e alla formazione dei soggetti autorizzati all'accesso.

Art. 16

Tracciamento degli accessi e controllo

Il CAF comunica agli incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., l'Istituto e il CAF stesso procedono al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.

L'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l'INPS procederà con la segnalazione all'Autorità

competente e al Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Art. 17

Polizza assicurativa

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Art. 18

DSU non attestabili

L'Istituto respinge la DSU e non procede al calcolo dell'indicatore, nelle ipotesi, purché note al momento della trasmissione della dichiarazione ed eventualmente prima del rilascio dell'attestazione, di decesso del dichiarante e/o di altro componente il nucleo familiare, avvenuto in data antecedente alla data di sottoscrizione della DSU.

Nel caso in cui l'evento del decesso del dichiarante sia noto all'Istituto successivamente al rilascio dell'attestazione, la DSU è sottoposta alle verifiche di cui all'art. 21.

Art. 19

Compensi

Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l'INPS riconosce ai CAF per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione. Tali importi sono dovuti per ciascuna DSU presentata.

TABELLA A

Attestazione ISEE in base alla composizione del nucleo familiare		Costo del servizio
PRIMA FASCIA	da 1 a 2 soggetti	€ 10,06
SECONDA FASCIA	da 3 a 5 soggetti	€ 13,58
TERZA FASCIA	oltre 5 soggetti	€ 16,60

Subordinatamente alle valutazioni dell'Istituto in ordine all'andamento delle DSU e al numero di dichiarazioni che risulteranno pervenute entro il 31.12.2015, si procederà a corrispondere per ciascuna DSU presentata l'importo aggiuntivo IVA esclusa, come riportato nella sottostante tabella.

Tale importo è dovuto ai CAF per i maggiori oneri sostenuti per la formazione del personale e per l'implementazione dei sistemi informatici resisi necessari a seguito delle innovazioni introdotte dalla Riforma ISEE.

TABELLA B

Attestazione ISEE in base alla composizione del nucleo familiare		Somma Aggiuntiva
PRIMA FASCIA	da 1 a 2 soggetti	€ 1,50
SECONDA FASCIA	da 3 a 5 soggetti	€ 1,50
TERZA FASCIA	oltre 5 soggetti	€ 1,50

Resta fermo che l'attività svolta dai CAF sarà remunerata, anche ai fini della corresponsione della somma aggiuntiva di cui al comma precedente, esclusivamente nei limiti dello stanziamento annuo sullo specifico capitolo del bilancio di previsione INPS.

Il compenso a titolo di somma aggiuntiva, sarà corrisposto successivamente alla liquidazione dei costi unitari di cui alla Tabella A, sulla base delle effettive dichiarazioni, riferite all'attività svolta nel 2015, fatturate e riparametrate proporzionalmente ai volumi delle stesse e comunque nei limiti massimi della somma aggiuntiva di cui alla Tabella B.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l'Istituto procederà a periodico monitoraggio.

L'Istituto, al raggiungimento dei limiti di spesa annua di cui al terzo comma, comunica al CAF la non remunerabilità di parte dell'attività che verrà svolta dopo il loro superamento, fermo restando l'obbligo in capo ai CAF di garantire il servizio di cui all'art. 2 della presente Convenzione in relazione a tutte le richieste comunque pervenute.

Ai fini della determinazione del compenso spettante ai CAF comprensivo della somma aggiuntiva eventualmente dovuta di cui alla presente Convenzione, si procederà nei limiti di cui al terzo comma al conguaglio sulla base delle effettive dichiarazioni fatturabili.

Non è dovuto il compenso per le dichiarazioni con le seguenti caratteristiche:

- Dichiarazione non attestabile nelle ipotesi previste dal precedente art. 18, comma 1, della presente convenzione;
- Dichiarazione presentata da dichiarante deceduto in data antecedente a quella di sottoscrizione della dichiarazione, nella ipotesi di cui al precedente art. 18, comma 2;
- Dichiarazione priva di firma o recante firma apocrifia;
- Dichiarazione con richiesta di corrispettivi all'utenza;
- Dichiarazione, presentata, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche presso CAF diversi, in date diverse, da parte dello stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare, con componenti, rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ISEE, inalterate;
- Dichiarazioni presentate, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche presso CAF diversi, nella stessa data, da parte dello stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare, anche con variazione delle componenti rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ISEE.

Per componenti rilevanti si intendono: la numerosità del nucleo familiare, la tipologia di ISEE, l'indicatore della situazione reddituale, l'indicatore della situazione patrimoniale, la somma dei patrimoni mobiliari e/o immobiliari.

I CAF si impegnano a non chiedere corrispettivi all'utenza per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 2.

Art. 20

Liquidazione e pagamento dei compensi

Il CAF emette trimestralmente fatture pari al 95% dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all'uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall'INPS sul proprio sito Internet entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del trimestre.

Agli effetti dell'applicazione dei compensi di cui all'art. 19 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS.

I CAF sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall'Istituto sul sito istituzionale: www.inps.it > Concorsi e gare > Fatturazione elettronica.

La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l'annotazione "S" -"scissione dei pagamenti" sulla medesima. Pertanto, l'Istituto verserà direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.

Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l'effettivo ricevimento della stessa.

Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall'Istituto ai CAF, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.

Pertanto, l'Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura all'Istituto, la Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:

1. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito Internet;
2. mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del trimestre e dell'anno di riferimento;
3. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa della DCPSR).

Nell'ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.

I costi del servizio di cui alla Tabella A dell'articolo 19 saranno erogati nella misura del 95% dei dati riepilogativi entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della relativa fattura da parte dell'Istituto.

L'ammontare totale delle somme aggiuntive di cui alla Tabella B dell'articolo 19 sarà erogato, in fase di conguaglio dei compensi complessivamente dovuti, previa verifica della disponibilità dello stanziamento annuo di cui al comma 3, dell'articolo 19, nonché con le modalità di cui al comma 4 del citato articolo.

Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento delle verifiche di cui all'art. 21: in particolare, il CAF riceve il pagamento, previa emissione di apposita fattura, a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:

1. avvenuta sottoscrizione della convenzione;
2. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
3. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 21 **Verifiche e penali**

Per accertare il corretto adempimento, da parte del CAF, delle obbligazioni che discendono dall'affidamento del servizio, le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone periodicamente a verifica a campione almeno il 3% delle dichiarazioni cui si riferiscono i dati trasmessi dal CAF medesimo.

Nel caso in cui dalle verifiche di cui al comma precedente emerga l'esistenza di casi di inadempimento del CAF, le Parti stabiliscono di applicare il seguente sistema di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento:

1. Ritardo nella trasmissione delle DSU al sistema informativo dell'ISEE dell'Istituto.

Per ogni dichiarazione trasmessa oltre il termine di quattro giorni lavorativi viene applicata la penale commisurata al ritardo:

da 5 a 30 giorni	€ 5,00
da 31 a 180 giorni	€ 15,00
oltre i 180 giorni	€ 45,00

2. Difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell'ISEE dell'Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione.

Per le difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell'ISEE dell'Istituto e quelli contenuti nelle dichiarazioni le sanzioni applicate vengono graduate come di seguito indicato:

nel caso di difformità che non incidono sul valore finale ISEE	€ 5,00
nel caso di difformità che incidono sul valore finale ISEE	€ 15,00

3. Dichiarazioni presentate da soggetto deceduto.

Per ogni dichiarazione presentata da soggetto deceduto è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata trasmissione di dichiarazioni trasmesse da soggetti deceduti comporta la risoluzione automatica della convenzione.

4. Dichiarazione priva di firma.

Per ogni dichiarazione trasmessa priva di firma è applicata una penale pari ad € 300,00 fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 4) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

5. Dichiarazioni recanti firma apocrifa.

Per ogni dichiarazione trasmessa recante firma apocrifa è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 5) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

6. Richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del CAF.

Per ogni richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del CAF è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 6) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

7. Mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per ogni caso di mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 7) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

8. Mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, dei mandati e delle deleghe.

Per ogni caso di mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, dei mandati e delle deleghe di cui all'art. 2, lett. f) e g), secondo le modalità illustrate all'art. 11, è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 8) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

9. Mancata tempestiva comunicazione all'Istituto da parte del CAF della decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte della competente Autorità.

Per ogni dichiarazione trasmessa successivamente alla efficacia del provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale adottato da parte della competente Autorità, è applicata una penale di € 300,00.

In presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima DSU trasmessa dal CAF si applica la sanzione prevista per l'inadempimento più grave.

Art. 22

Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali

Le verifiche sulle fattispecie di inadempimento di cui all'articolo precedente sono effettuate dalle Strutture periferiche dell'INPS territorialmente competenti secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo ai CAF mediante i canali ritenuti più idonei.

Le Direzioni regionali sono tenute a monitorare e coordinare le attività di competenza delle Strutture periferiche, nonché a validare gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalle Strutture periferiche mentre la Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico dell'intero procedimento.

A conclusione del procedimento, la Direzione generale determina l'importo complessivo delle penali e procede alla riscossione delle somme dovute a tale titolo, mediante compensazione in sede di pagamento del saldo di cui all'art. 20.

Qualora l'importo delle penali sia superiore al saldo, l'Istituto, per l'eccedenza, procede con apposita richiesta di recupero delle somme dovute a titolo di penale.

A seguito dell'adempimento della penale, l'INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di euro 2 (due/00) in caso di superamento dell'importo di € 77,47 (settantasette/47).

Art. 23

Ulteriori verifiche

Al di fuori delle verifiche previste dall'articolo precedente, l'INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti, ogni opportuno controllo in attuazione della presente convenzione.

L'INPS si riserva, altresì, di effettuare ogni opportuna verifica circa la gestione delle DSU da parte dei CAF.

Art. 24

Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS

Salva l'applicazione del sistema di penali di cui all'articolo 21, l'INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione, qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell'INPS, anche diverse dalle verifiche di cui all'art. 21, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.

L'INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla convenzione stipulata con il CAF qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella trasmissione di dati rispetto al termine previsto dalla legge (oltre quattro giorni dalla data di acquisizione della DSU).

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell'ambito delle verifiche previste dall'art. 23.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al CAF il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Il recesso di cui ai primi due commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei casi in cui, in base all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all'assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25

Durata, adeguamento e risoluzione

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015 e sostituisce il testo di convenzione di cui alla determinazione commissariale n.1 del 22 gennaio 2015.

Il rapporto negoziale tra l'Istituto e i CAF che hanno sottoscritto il testo di convenzione di cui alla determinazione commissariale n.1 del 22 gennaio 2015 e che aderiranno al presente schema di convenzione avviene senza soluzione di continuità.

Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i CAF, l'Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 19 agli effetti di dette disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 26
Registrazione

Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 27
Spese ed oneri

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico del CAF.

Art. 28
Foro

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Art. 29
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

PER L'INPS

PER IL CAF

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: *Art. 1* (Oggetto della convenzione), *Art. 2*, (Contenuto del servizio), *Art. 5* (Termini per la trasmissione), *Art. 6* (Accesso alla lista dichiarazioni), *Art. 8* (Gestione delle DSU anomale), *Art. 9* (Comunicazioni all'utente) *Art. 10* (Conservazione della documentazione), *Art. 11* (Conservazione e gestione dei mandati e delle deleghe e dei documenti di riconoscimento), *Art. 12* (Avvalimento), *Art. 13* (Soggetti autorizzati all'accesso), *Art. 14* (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali), *Art. 15* (Misure di sicurezza), *Art. 16* (Tracciamento degli accessi e controllo), *Art. 17* (Polizza assicurativa), *Art. 18* (DSU non attestabili), *Art. 19* (Compensi), *Art. 20* (Liquidazione e pagamento dei compensi), *Art. 21* (Verifiche e penali), *Art. 22* (Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali), *Art. 23* (Ulteriori verifiche), *Art. 24* (Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS), *Art. 25* (Durata, adeguamento e risoluzione), *Art. 26* (Registrazione), *Art. 27* (Spese ed oneri), *Art. 28* (Foro).

IL RAPPRESENTANTE DEL CAF

.....